QUESITI

REBECCA GIRANI

Questioni di fine vita: l'omicidio *pietatis causa* e la circostanza attenuante dell'«aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale»

L'omicidio pietatis causa è l'atto estremo che si estrinseca nell'uccisione della vittima a causa del particolare sentimento di compassione, insito nell'animo del soggetto agente. In assenza del consenso della vittima, è prevista l'applicazione della disposizione generale dell'omicidio volontario e, quindi, del relativo trattamento sanzionatorio, che può apparire davvero sproporzionato rispetto a vicende connotate da evidenti tensioni drammatiche. Il presente elaborato si propone di analizzare l'applicabilità (o meno) dell'attenuante dell'«aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale». Dopo aver esaminato, da un lato, le novità del panorama italiano sul tema del fine vita e, dall'altro, gli elementi strutturali della circostanza menzionata, l'Autrice conclude affermando che, accanto all'impervia strada dell'attenuante in parola, percorribile, ma ricca di insidie e di stretti pertugi, pare più lineare imboccare (con ancora più urgenza) la via del puntuale intervento del legislatore.

End-of-life issues: pietatis causa murder and the mitigating circumstance of «having acted for reasons of particular moral or social value».

Pietatis causa murder is the extreme act in which the victim is killed because of the special feeling of compassion, inherent in the mind of the agent. In the absence of the victim's consent, the application of the general provision of voluntary manslaughter and, therefore, of the corresponding punitive treatment, may appear truly disproportionate. The present paper aims to analyze the applicability (or not) of the mitigating factor of "having acted for reasons of particular moral or social value". After examining on the one hand, the novelties of the Italian panorama on the subject of the end of life and, on the other hand, the structural elements of the mentioned circumstance, the Author concludes by stating that, alongside the road of the mitigating circumstance, which is passable but full of pitfalls, taking (with even greater urgency) the path of intervention by the Parliament.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il fine vita: una questione controversa. – 3. Le novità del panorama italiano in tema di fine vita. – 4. Il complesso inquadramento dell'omicidio *pietatis causa.* – 5. La circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale in generale. – 6. L'attenuante e l'omicidio *pietatis causa.* – 7. Conclusioni.

1. *Premessa*. L'omicidio *pietatis causa* è definito come un atto estremo che si estrinseca nell'uccisione della vittima a causa del particolare sentimento di compassione, insito nell'animo del soggetto agente, verso la condizione di profonda sofferenza della prima, afflitta da una grave malattia degenerativa o invalidante. Il reo realizza l'evento morte con il fine di sottrarre la vittima ad ulteriori sofferenze causate dallo stato patologico da cui è affetta.

Dal punto di vista dell'inquadramento giuridico, in assenza di un valido consenso della vittima¹, l'omicidio *pietatis causa* viene ricondotto generalmente alla fattispecie di omicidio doloso *ex* art. 575 c.p., sollevando alcune perplessità in merito al severo trattamento sanzionatorio «in contesti di ridotta esigibilità dell'accettazione della sofferenza e quindi del comportamento giuridicamente osservante»². Si è dunque avanzata, in dottrina e nella giurisprudenza di merito, la proposta di applicare alle ipotesi di omicidio per pietà la circostanza attenuante dell'«aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale» con lo scopo di consentire un'articolazione motivata della pena, coerente con la colpevolezza dell'autore.

Al fine di comprendere se il sentimento di pietà che sta alla base della commissione di un fatto di omicidio possa costituire un sentimento apprezzato positivamente dal gruppo sociale, giustificando così l'applicazione dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale, preliminarmente, appare opportuno richiamare le tappe della discussione sul fine vita in Italia.

2. *Il fine vita: una questione controversa*. Le questioni del fine vita rientrano fra le tematiche più controverse nel dibattito giuridico attuale.

Si tratta di un *locus* in cui il giurista assume necessariamente anche le vesti del filosofo e del sociologo nel ricercare, al contempo, sia ciò che contrassegna l'essere umano nella sua essenzialità sia il bilanciamento tra interessi e valori contrapposti³. La ricerca di risposte ai profondi interrogativi posti da tali questioni richiede un dialogo continuo tra competenze di varia matrice. Infatti, il dibattito sul tema coinvolge non solo l'etica e il diritto, ma propone anche interrogativi esistenziali, psicologici, filosofici e antropologici.

In primo luogo, appare necessario delineare i confini tra la rinuncia/rifiuto di trattamenti sanitari anche salva vita, il suicidio assistito e l'eutanasia⁴, pur nella

³ TEICHMANN-HARZHEIM, Sterbehilfe: Recht und Gesellschaft, in Zeit Schrift Des Bernischen Juristenvereins, 2019, 155, 377, nt. 1.

¹ Nell'ipotesi in cui sia valido il consenso della vittima, il fatto potrebbe essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 579 c.p. Sul punto, si veda il paragrafo 2 del presente elaborato.

² VENEZIANI, *Motivi e colpevolezza*, Torino, 2000, 253, nt. 39.

⁴ CASONATO, *Introduzione al biodiritto*³, Torino, 2012, 224. Sulla necessità di chiarire l'uso semantico di queste espressioni si veda anche D'AVACK, *L'aiuto al suicidio medicalizzato sotto il controllo della*

consapevolezza che i significati che attribuiamo a questi termini, sterilizzati dalla cultura giuridica contemporanea, non colmano il senso di vuoto che la morte accompagnata lascia⁵. Queste figure possono determinare il rischio di sovrapposizioni e incertezze classificatorie⁶.

Nel primo caso, l'esito letale è causato dalla malattia che fa il suo corso non contrastata dai trattamenti sanitari rinunciati o rifiutati⁷.

Nel suicidio assistito e nell'eutanasia, invece, il decesso è causato non dal naturale evolversi della malattia, ma da un comportamento diretto ad "abbreviare" la vita, ad esempio attraverso – rispettivamente – la autosomministrazione o l'eterosomministrazione di un prodotto letale⁸.

Corte costituzionale, in Dir. fam., 2019, 4, 1707 ss.

In dottrina, sulla medesima distinzione, si veda TRIPODINA, Quale morte per gli "immersi in una notte senza fine"? Sulla legittimità costituzionale dell'aiuto al suicidio e sul "diritto a morire per mano di altri", in Biolaw Journal, 2018, 3, 145. L'A. identifica una «cesura logica e fattuale netta» tra la revoca dei trattamenti di sostegno vitale (lasciare che la malattia segua il suo corso naturale) e l'aiuto al suicidio (farsi aiutare a morire). Cfr. anche ZATTI, Aiutare a morire: note brevi sui limiti del diritto, intervento nella discussione su La buona morte: quale spazio giuridico?, in www.undirittogentile.wordpress.com, 18 marzo 2017, che riconosce «un crinale, sottile ma limpido, tra cessare la lotta contro la morte e procurarsela o procurarla. Si veda anche NICOLI-PICOZZI, Killing or allowing someone to die: a difference defined exclusively by the criteria of "terminal"? Making decisions regarding a patient's death, in Medicina Historica, 2017, 1, 41 ss.

Sul punto, si veda anche quanto affermato dal Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), *Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito*, 18 luglio 2019, § 3.1, disponibile al sito www.bioetica.governo.it/it/pareri/pareri-e-risposte/riflessioni-bioetiche-sul-suicidio-medicalmente-assistito/. In particolare, il CNB, pronunciandosi sulla proposta della Corte costituzionale di inserire la

⁵ Ferrari, *Uno sguardo dal mondo elle religioni e dei loro diritti*, in *Riv. fil. del diritto*, 2020, 2, 398.

⁶ FAENZA, *Profili penali del suicidio* (voce), in *Trattato di Biodiritto*, diretto da Rodotà-Zatti, *Il governo del corpo*, a cura di Canestrari-Ferrando-Mazzoni-Rodotà, Milano, 2011, t. II, 1813.

⁷ ADAMO, Il diritto convenzionale in relazione al fine vita (eutanasia, suicidio medicalmente assistito e interruzione di trattamenti sanitari prodotti di un'ostinazione irragionevole). Analisi giurisprudenziale e sulla tutela delle persone vulnerabili, in Rivista AIC. Trimestrale di diritto costituzionale, 2016, 2, 31.

^{*} Sulla distinzione tra rifiuto/rinuncia ai trattamenti di sostegno vitale, da un lato, ed eutanasia e suicidio assistito, dall'altro, occorre specificare che tradizionalmente è stata recepita la distinzione tra eutanasia attiva (che consisterebbe nel cagionare la morte con condotta attiva) ed eutanasia passiva (che consisterebbe nel non impedire la morte mediante condotta omissiva). In argomento, per tutti, si vedano GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 74 ss.; SEMINARA, Osservazioni in tema di suicidio e di eutanasia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 670 ss. Per evitare qualsiasi confusione concettuale, in dottrina, soprattutto dopo l'entrata in vigore della legge n. 219/2017, si è proposto di «abbandonare definitivamente l'espressione tradizionale ma del tutto impropria di "eutanasia passiva"», affermando in modo netto che il rifiuto/rinuncia ai trattamenti sanitari è un «diritto da prendere sul serio». Sul punto, si veda CANESTRARI, Bioetica e diritto penale, Materiali per una discussione, Torino, 2014, 46 e ID., Principi di biodiritto, Bologna, 2023, 79. Cfr., altresì, NAPPI, Suicidio medicalmente assistito e omicidio del consenziente pietatis causa, in www.lalegislazionepenale.eu, 23 settembre 2019, 2.

3. Le novità del panorama italiano in tema di fine vita. Negli ultimi anni, in Italia, il dibattito in materia di rifiuto/rinuncia di cure salvavita, suicidio assistito ed eutanasia ha conosciuto un rinnovato interesse da parte del diritto penale, come emerge dal panorama dottrinale e giurisprudenziale.

In primo luogo, recependo le conclusioni della giurisprudenza e con estremo ritardo rispetto agli altri ordinamenti a livello europeo, la legge n. 219/2017⁹ ha dato risposta alla necessità di una normativa che riconosca il valore anche legale del diritto del paziente alla propria autodeterminazione, ossia il diritto al rifiuto/rinuncia ai trattamenti sanitari anche necessari alla sopravvivenza, in linea con l'art. 32, co. 2 Cost. Nel riconoscere il diritto al rifiuto/rinuncia al trattamento sanitario, si afferma anche il corrispondente dovere del personale medico di rispettare la volontà del paziente¹⁰.

disciplina del suicidio assistito nel contesto della legge n. 219/2017, ha affermato che «permane una netta differenza di fatto, con effetti sul piano etico e giuridico, tra il paziente libero di rifiutare o di accettare un trattamento terapeutico e il paziente che chiede di farsi aiutare a morire (aiuto al suicidio). Una cosa è sospendere o rifiutare trattamenti terapeutici per lasciare che la malattia faccia il proprio corso; altra cosa è chiedere ad un terzo, per esempio ad un medico, un intervento finalizzato all'aiuto nel suicidio».

Legge 22 dicembre 2017, n. 219 rubricata «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento», in GU Serie Generale n. 12 del 16 gennaio 2018.

¹⁰ La legge n. 219/2017 è stata oggetto di numerosi contributi, a cui si rimanda per evidenti ragioni di spazio. Fra i primi commenti si vedano, ex multis, ADAMO, Il vuoto colmato. Le disposizioni anticipate di trattamento trovano una disciplina permissiva nella legge statale, in Rivista AIC. Trimestrale di diritto costituzionale, 2018, 3, 110 ss.; BIANCA, La legge 22 dicembre 2017, n. 219. Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Prime note di commento, in Familia, 2018, 1, 109 ss.; BORSELLINO, "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento". Una conquista per i pazienti e per gli operatori sanitari, in Riv. it. cure palliative, 2018, 1, 37 ss.; CANESTRARI, Una buona legge buona (DDL recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento") in Riv. it. medicina legale e diritto in campo sanitario, 2017, 3, 975 ss.; CARUSI, La legge sul biotestamento: una luce e molte ombre, in Corr. Giur., 2018, 3, 293 ss.; CASONATO, Introduzione: la legge 219 fra conferme e novità, in Biolaw Journal, 2018, 1, 11 ss.; CONTI R.G., La legge 22 dicembre 2017, n. 219 in una prospettiva civilistica: che cosa resta dell'art. 5 del Codice civile?, in ConsultaOnline, 2018, 1, 221 ss.; CUPELLI, Libertà di autodeterminazione terapeutica e disposizioni anticipate di trattamento: profili penali, in Criminalia, 2017, 275 ss.; In., Consenso informato, autodeterminazione terapeutica e disposizioni anticipate di trattamento: profili penali, in www.discrimen.it, 15 ottobre 2018; DE FILIPPIS, Biotestamento e fine vita. Nuove regole nel rapporto medico paziente: informazioni, diritti, autodeterminazione, Padova, 2018; Eusebi, Decisioni su trattamenti sanitari o «diritto di morire»? I problemi interpretativi che investono la legge n. 219/2017 e la lettura del suo testo nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 580 c.p., in Riv. it. medicina legale e diritto in campo sanitario, 2018, 2, 415 ss.; Ferrando, Rapporto di cura e disposizioni anticipate nella recente legge, in Riv. crit. dir. priv., 2018, 1, 47 ss.; Flick, Dignità del vivere e dignità del morire. Un (cauto) passo avanti, in Cass. pen., 2018, 7-8, 2302 ss.; FOGLIA, Consenso e cura. La solidarietà nel rapporto terapeutico, Torino, 2018; GIARDINA, Qualche riflessione sul consenso al tratta-

Accanto alla legge n. 219/2017, sono in vigore in Italia dal 1930 due articoli del Codice penale: l'art. 579 e 580 c.p., che incriminano rispettivamente l'omicidio del consenziente e l'istigazione o aiuto al suicidio¹¹.

In relazione all'art. 580 c.p., con l'ordinanza n. 207 del 2018¹² e con la sen-

mento medico (con particolare riguardo alla legge 219/2017), in Riv. it. cure palliative, 2018, 2, 105 ss.; LIBERALI, Prime osservazioni sulla legge sul consenso informato e sulle DAT: quali rischi derivanti dalla concreta prassi applicativa?, in Rivista di Diritti comparati, 2017, 3, 267 ss.; In., La problematica individuazione e il ruolo dei soggetti terzi coinvolti nella relazione di cura fra medico e paziente nella nuova disciplina sul consenso informato e sulle DAT, in Forum di Quaderni costituzionali. Rassegna, 25 giugno 2018; Paris, Legge sul consenso informato e le DAT: è consentita l'obiezione di coscienza del medico², in Biolaw Journal, 2018, 1, 31 ss.; PERIN, Valorizzare la dignità della persona nelle "norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", in Biolaw Journal, 2017, 2, 126 ss.; Piccinni, Biodiritto tra regole e principi. Uno sguardo «critico» sulla l. n. 219/2017 in dialogo con Stefano Rodotà, in Biolaw Journal, 2018, 1, 121 ss.; SIENA, L'aiuto a morire tra nuovi diritti e 'soccorso solidale', in Arch. pen. web, 2021, 1; STEFANELLI, Status del paziente e disciplina del fine vita, in Diritto e processo, 2017, 113; TRIPODINA, Tentammo un giorno di trovare un modus moriendi che non fosse il suicidio né la sopravvivenza. Note a margine della legge italiana sul fine vita (l. n. 219/2017), in Forum Quaderni Costituzionali, 2018, 1, 191 ss.; ZATTI, La via (crucis) verso un diritto della relazione di cura, in Riv. crit. dir. priv., 2017, 1, 3 ss.; ID., Le nuove disposizioni in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (l. 22 dicembre 2017, n. 219). Brevi note sull'interpretazione della legge, in Nuove leggi civili, 2019, 1, 3 ss.

"Sulla distinzione tra art. 579 e art. 580 c.p., si veda MAGRO, Disattivazione del "supporto vitale" della persona incapace di consenso e di azione ed evoluzione giurisprudenziale sull'aiuto al suicidio, in Scelte Tragiche. Atti del III convegno "Medicina e diritto penale" Taranto 11 dicembre 2020, a cura di Losappio, Bari, 2021, 252. Sul punto, si veda anche quanto affermato dal Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), Rillessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito, cit., § 3.1: «la linea di discrimine tra le due diverse figure criminose ex art. 579 c.p. e ex art. 580 c.p. consiste, dunque, nel fatto che l'ultimo atto causativo della morte sia compiuto da un terzo o invece dal paziente, e ciò determina una rilevanza decisiva sul piano della responsabilità penale con una diminuzione della pena».

¹² Corte cost., ordinanza n. 207 del 2018 disponibile all'indirizzo ufficiale www.cortecostituzionale.it/. L'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale è stata oggetto di moltissimi commenti. Ex multis, si vedano "Questioni di fine vita". Dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219 alla ordinanza della Corte costituzionale nel caso Cappato, in Giur. pen. web, 2019, 1-bis; Il "caso Cappato" davanti alla Corte costituzionale (Atti del seminario, Bologna 2018. Interventi di A. Morrone, G. Di Cosimo, A. Arcuri, M. Mocchegiani, I. Pellizzone, A. Pugiotto, F. Rescigno, P. Veronesi), in Forum di Quaderni Costituzionale, Rassegna, 2018, 10; Il Caso Cappato, Riflessioni a margine dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018, a cura di Marini-Cupelli, con prefazione di Viganò, Napoli, 2019; Autodeterminazione e aiuto al suicidio, a cura di Fornasari-Picotti-Vinciguerra, Padova, 2019; Il diritto di essere uccisi: verso la morte del diritto?, a cura di Ronco, Torino, 2019; ADAMO, In tema di aiuto al suicidio la Corte intende favorire l'abbrivio di un dibattito parlamentare, in Diritti Comparati, 23 novembre 2018; CANE-STRARI, I tormenti del corpo e le ferite dell'anima: la richiesta di assistenza a morire e l'aiuto al suicidio, in www.penalecontemporaneo.it, 14 marzo 2019; CARETTI, La Corte costituzionale chiude il caso Cappato ma sottolinea ancora una volta l'esigenza di un intervento legislativo in materia di "fine vita", in Biolaw Journal, 2020, 1, 222; CONSULICH, Stat sua cuique dies. Libertà o pena di fronte all'aiuto al suicidio?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 1, 101 ss.; D'AVACK, L'aiuto al suicidio medicalizzato sotto il controllo della Corte Costituzionale, in Dir. fam., 2019, 4, 1707 ss.; DONINI, Il caso Fabo/Cappato fra diritto di non curarsi, diritto a trattamenti terminali e diritto di morire. L'opzione "non penalistica" della

tenza n. 242 del 2019¹³, c.d. doppia pronuncia sul caso Cappato¹⁴, la Corte co-

Corte costituzionale di fronte a una trilogia inevitabile, in Giur. cost., 2018, 6, 2855 ss.; EUSEBI, Regole di fine vita e poteri dello stato: sulla ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, in www.penalecontemporaneo.it, 27 marzo 2019; GENTILE, Il caso Cappato e il diritto a morire (senza soffirire), in Arch. pen. web, 2018, 3; PULITANÒ, A prima lettura. L'aiuto al suicidio dall'ordinanza n. 207/2018 alla sentenza n. 242/2019, in Giurisprudenza penale web, 6 dicembre 2019; VALLINI, Morire è non essere visto: la Corte costituzionale volge lo sguardo sulla realtà del suicidio assistito, in Diritto penale e processo, 2019, 805 ss.

¹⁸ Corte cost., 24 settembre 2019, n. 242, disponibile all'indirizzo ufficiale www.cortecostituzionale.it/. Con riferimento alla sentenza, tra i commenti si segnalano: BIN, "Tanto tuonò che piovve". Pubblicata finalmente la sentenza sull'aiuto al suicidio ("Caso Cappato"), in www.laCostituzione.info, 22 novembre 2019; CANESTRARI, Una sentenza "inevitabilmente infelice": la "riforma" dell'art. 580 c.p. da parte della Corte costituzionale, in La Corte costituzionale e il fine vita. Un confronto interdisciplinare sul caso Cappato-Antoniani, a cura di D'Alessandro-Di Giovine, Torino, 2020, 77 ss.; ID., Ferite dell'anima e corpi prigionieri. Suicidio e aiuto al suicidio nella prospettiva di un diritto liberale e solidale, Bologna, 2021, recensito da Veronesi, in *Studium Iuris*, 2022, 3, 390 ss. e Manes-Recchia, in *Riv. it. medicina* legale e diritto in campo sanitario, 2021, 3, 921 ss., altresì da LAZZERI, in www.sistemapenale.it, 6 settembre 2021 e da Girani, in Responsabilità medica. Diritto e pratica clinica, 2021, 2, 189 ss.; Corbet-TA, Caso "DJ Fabo": le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale, in Quotidiano giuridico, 25 novembre 2019; CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa, in Sist. pen., 2019, 12, 33 ss.; Eusebi, Il suicidio assistito dopo Corte cost. n. 242/2019. A prima lettura, in Corti supreme e salute, 2019, 2, 193 ss.; FLORA, Una domanda a Ferrando Mantovani. A proposito della sentenza della Corte costituzionale sul caso Cappato, in disCrimen Opinioni, 30 ottobre 2019; GIUNTA, L'insostenibile sofferenza del vivere. Le motivazioni della Corte costituzionale in materia di suicidio medicalmente assistito (sent. 242/2019), in disCrimen Focus, 25 novembre 2019; MAGRO, Finevita: la Consulta indica quando non è punibile l'aiuto al suicidio, in Quotidiano giuridico, 25 novembre 2019; Manna, Esiste un diritto a morire? Riflessioni tra Corte costituzionale italiana e Corte costituzionale tedesca, in Criminalia, 2019, 203 ss.; NICOLUSSI, Lo sconfinamento della Corte costituzionale: dal caso limite della rinuncia a trattamenti salva-vita alla eccezionale non punibilità del suicidio medicalmente assistito, in Corti supreme e salute, 2019, 2, 201 ss.; ROMANO, Istigazione o aiuto al suicidio, omicidio del consenziente, eutanasia, dopo le pronunce della Corte costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 4, 1793 ss.; RUGGERI, Rimosso senza indugi il limite di discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunciata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019), in www.giustiziainsieme.it, 27 novembre 2019; TRIPODINA, La "circoscritta area" di non punibilità di aiuto al suicidio. Cronaca e commento di una sentenza annunciata, in Corti supreme e salute, 2019, 2, 217 ss.; sia, infine, consentito il rimando a GIRANI, Dalla teoria alla pratica: perplessità in merito all'aiuto al suicidio in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019, in Sanità pubblica e privata, 2020, 3, 41 ss.

L'iter caratterizzato da una "doppia pronuncia" ha attirato l'interesse della dottrina costituzionalistica. In particolare, alcuni Autori hanno apprezzato la tecnica decisoria della Corte (si veda CASONATO, L'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018: luci e ombre, in Autodeterminazione e aiuto al suicidio, a cura di Fornasari-Picotti-Vinciguerra, Padova, 2019, 101 ss.). Altri Autori hanno, invece, criticato sia il metodo sia il merito (si veda D'AMICO, Il "fine vita" davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), in Osservatorio AIC. Bimestrale di attualità costituzionale, 2020, 1, 286 ss.; MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale, in Quaderni cost., 2019, 2, 268 ss.; RUGGERI, Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel caso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. ord. n. 207 del 2018), in Consultaonline, 2019, 1, 92 ss.; ID., Rimosso senza indugi il limite di discrezionalità del

stituzionale ha affermato che la libertà di autodeterminazione non è assoluta, ma nel nostro ordinamento deve necessariamente essere bilanciata con altri beni di rango costituzionale. La fattispecie dell'art. 580 c.p. è dunque «funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l'ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema ed irreparabile come quella del suicidio». Tuttavia, preso atto dell'esistenza di casi complessi e peculiari, il Giudice delle leggi ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. per violazione degli artt. 2, 13 e 32, co. 2 Cost., con riferimento specifico ed esclusivo all'aiuto al suicidio prestato a pazienti che, in alternativa, potrebbero lasciarsi morire mediante la rinuncia ai trattamenti sanitari salvavita secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 5 legge n. 219/2017.

In particolare, l'aiuto medico a morire non è punito, se è prestato a favore di un malato (a) affetto da una patologia grave e irreversibile, (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa assolutamente intollerabili, (c) tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, ma (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Siffatte condizioni e le modalità di attuazione dell'aiuto al suicidio dovranno essere verificate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, previo parere del Comitato etico territorialmente competente¹⁵, sempre che al paziente siano state offerte concrete possibilità di accedere a cure palliative, quale pre-requisito della scelta, in séguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente.

Il quadro è reso più complesso in conseguenza degli sviluppi giurisprudenziali successivi. Infatti, il *dictum* della Corte costituzionale con riferimento al re-

legislatore, la Consulta dà alla luce la preamunciata regolazione del suicidio assistito, cit.). In generale, sul punto, cfr. anche Brunelli, Imparare dal passato: l'ord. n. 207/2018 (nel caso Cappato) e la sent. n. 27/1975 (in tema di aborto) a confronto, in Forum Quaderni Costituzionali. Rassegna, 2019, 1 ss.; DAL CANTO, Il "caso Cappato" e l'ambigua concretezza del processo costituzionale incidentale, in Forum Quaderni Costituzionali. Rassegna, 2019, 1 ss.; FIANO, L'ordinanza n. 207 del 2018: un nuovo modello decisionale all'orizzonte?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 1, 577 ss.; GROSSO, Il rinvio a data fissa nell'ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio?, in Quaderni cost., 2019, 3, 531 ss.; ROMBOLI, Caso Cappato: la pronuncia che verrà, in Forum Quaderni Costituzionali. Rassegna, 2019, 1 ss.

¹⁵ Sull'identificazione del Comitato etico territorialmente competente si veda CNB, *Risposta al quesito del Ministero della Salute 2 gennaio 2023*, 24 febbraio 2023. Il testo è disponibile al sito ufficiale www.bioetica.governo.it/it/pareri/pareri-e-risposte/.

quisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale è stato oggetto di interpretazione estensiva nell'ambito di altri casi successivi di istigazione e aiuto al suicidio. La definizione dei trattamenti di sostegno vitale è stata estesa ricomprendendo in essi tutti i trattamenti sanitari interrompendo i quali si verificherebbe la morte del malato anche in maniera non rapida¹⁶.

A fronte di alcune oscillazioni della giurisprudenza di merito, il 17 gennaio 2024 il Tribunale di Firenze¹⁷ ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., come modificato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 242 del 2019, nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola il suicidio altrui alla circostanza che la persona che chiede di attuare il

¹⁶ Significativa, in questo senso, Corte d'Assise di Massa, 27 luglio 2020, confermata da Corte d'Assise d'Appello di Genova, 28 aprile 2021. Il caso oggetto di giudizio riguardava Davide Trentini, soggetto che versava in una condizione diversa da quella di Fabiano Antoniani, non essendo né dipendente da macchine che ne sostenessero le funzioni vitali né alimentandosi per via parenterale. I giudici di primo e secondo grado hanno offerto un'interpretazione estensiva del requisito sub c), ampliando le condizioni sostanziali richieste affinché il paziente potesse ottenere un lecito aiuto al suicidio. Si è ritenuto che la condizione di dipendenza da trattamenti di sostegno vitale non significasse necessariamente la dipendenza da una macchina, ma potesse ricomprendere ogni intervento realizzato con terapie farmaceutiche o con l'assistenza di personale medico o paramedico o con l'ausilio di macchinari medici, oltre a nutrizione e idratazione artificiali, per espressa previsione normativa. Per un commento critico, si vedano Cupelli, I confini di liceità dell'agevolazione al suicidio e il ruolo del legislatore. Brevi note a margine della nuova sentenza di assoluzione di Marco Cappato e Mina Welby, in www.sistemapenale.it, 3 agosto 2020; LAZZERI, A che punto è la notte? La liceità dell'aiuto al suicidio oltre Dj Fabo: la nozione di «trattamenti di sostegno vitale» nella sentenza sul caso Trentini, in www.sistemapenale.it, 14 settembre 2020; MASSARO, La dipendenza da trattamenti di sostegno vitale nelle procedure di suicidio medicalmente assistito: ridescrizione o «interpretatio abrogans»? Note a margine della sentenza di assoluzione di Marco Cappato e Mina Welby nel caso Trentini, in Giur. pen., 9, 2020, 1 ss.; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale, I delitti contro la persona, Bologna, 2024, vol. II, t. I, 62.

In dottrina, per un'interpretazione estensiva si veda DONINI, «Libera nos a malo». I diritti di disporre della propria vita per la neutralizzazione del male, in La Corte costituzionale e il fine vita. Un confronto interdisciplinare sul caso Cappato-Antoniani, a cura di D'Alessandro-Di Giovine, Torino, 2020, 223 ss. Sul tema, si veda anche la recente risposta del CNB al quesito formulato dal Comitato Etico Territoriale della Regione Umbria: CNB, Risposta al Quesito del Comitato Etico Territoriale della Regione Umbria, 20 giugno 2024. Il testo è disponibile al sito ufficiale www.bioetica.governo.it/it/pareri/pareri-erisposte/. In breve, all'interno del CNB, si sono manifestate posizioni differenziate che riflettono la delicatezza della questione, in continua evoluzione in relazione ai progressi scientifici e medici. La maggioranza dei componenti del CNB ritiene che i trattamenti di sostegno vitale debbano costituire una vera e propria sostituzione delle funzioni vitali e che la loro sospensione debba comportare la morte del paziente in tempi molto brevi. A dimostrazione della complessità del tema, si segnala che il documento del CNB è stato approvato a maggioranza dei presenti, accompagnato da un parere di minoranza e da una dichiarazione di non partecipazione al voto (a firma del Prof. Stefano Canestrari).

¹⁷ GIP Firenze, ord. 17 gennaio 2024. Sul punto, si veda LEOTTA, *L'aiuto del suicidio del malato tenuto* in vita da un trattamento di sostegno vitale: l'art. 580 c.p. torna davanti alla Corte costituzionale, in Consulta Online, 2024, 2, 692 ss.

proposito suicidario sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 Cost, quest'ultimo con riferimento agli artt. 8 e 14 CEDU¹⁸. Dopo la celebrazione dell'udienza pubblica il 19 giugno 2024, è stata pubblicata la sentenza n. 135/2024, in cui sono state dichiarate non fondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 del Codice penale¹⁹.

Con riferimento all'omicidio del consenziente, l'art. 579 c.p. punisce in forma attenuata rispetto al delitto di omicidio, «chiunque cagiona la morte di un uomo con il consenso di lui»²⁰.

Storicamente, questa particolare ipotesi di omicidio non è menzionata nel codice italiano del 1889 e il tentativo di ricondurre il fatto all'interno dell'incriminazione dell'omicidio comune era stata contrastata dalla giuri-sprudenza, riconoscendo al soggetto agente l'incapacità di intendere e di volere al momento dell'azione²¹. Successivamente, nel 1930 si introdusse l'art. 579 c.p. con il fine, esplicitato nella *Relazione al Re del Ministro Guardasigilli sul testo definitivo del codice penale*, di vincolare il giudice ad infliggere la pena²². L'incriminazione dell'omicidio del consenziente non è descritta in termini eutanasici, ma è incentrata sul consenso: l'art. 579 c.p. guarda solo al consenso del titolare del bene della vita, indipendentemente dalle sue condizioni di sa-

¹⁸ Con riferimento all'art. 8 CEDU, appare utile ricordare come, recentemente, la Corte EDU (Corte EDU sez. II, sentenza 13 giugno 2024, n. 32312/2023) ha ribadito nuovamente che il diritto alla vita privata sancito dall'art. 8 CEDU non obbliga gli Stati a introdurre la morte medicalmente assistita per consentire al malato di porre fine alle proprie sofferenze. L'incriminazione dell'aiuto al suicidio rientra infatti nel margine di apprezzamento di cui gli Stati sono titolari. La Corte ritiene inoltre che non violi il divieto di discriminazione di cui all'art. 14 CEDU disciplinare in modo diverso la situazione del malato che tenuto in vita da un trattamento sanitario, il quale chiedendone l'interruzione, va incontro alla morte, e quella del malato che, non essendo tenuto in vita dal trattamento, neppure può chiedere di morire tramite il suicidio assistito.

¹⁹ Per un primissimo commento, si veda VERONESI, *A primissima lettura: se cambia, come cambia e se può ulteriormente cambiare il "fine vita" in Italia dopo la sentenza n. 135 del 2024*, in *Biolaw Journal*, 2024, 3.

²⁰ Sul punto si veda, *ex multis*, CANESTRARI, *I delitti di omicidio doloso e preterintenzionale*, in AA.Vv., *Diritto penale. Percorsi di parte speciale*, Torino, 2023, 30 ss.

²¹ BARTOLI-PELISSERO-SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2023, 50.

²² Si veda *Relazione al re del Ministro Guardasigilli sul testo definitivo del codice penale*, n. 190: «la pratica giudiziaria, durante l'applicazione del codice del 1889, non si poté mai persuadere che l'omicida comune e l'uccisore del consenziente dovessero trattarsi alla medesima stregua, e perciò essa cercò costantemente, per vie diverse, di trovare un'attenuazione per quest'ultimo delinquente. E, non di rado, dall'attenuazione si passò all'impunità, ciò che appunto si è voluto evitare prevedendo specificatamente questa meno grave ipotesi criminosa».

lute e dal movente dell'autore; diversamente, nell'eutanasia, la stessa etimologia greca della parola richiama la "buona morte", evocando la morte per pietà data a una persona afflitta da intollerabili sofferenze senza possibilità di guarigione²³.

Dunque, ai fini dell'applicazione dell'art. 579 c.p., è necessario che ricorrano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra cui assume rilievo centrale il valido consenso all'interruzione della vita.

In assenza della piena prova di un valido consenso²⁴, il fatto è inquadrabile nel paradigma del più grave reato di omicidio doloso comune ai sensi dell'art. 575 c.p.

Nel corso del 2021, la fattispecie dell'omicidio del consenziente è stata oggetto di una proposta referendaria denominata "Eutanasia legale" che avrebbe - a detta dei promotori - consentito l'eutanasia attiva «nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei

²³ BARTOLI-PELISSERO-SEMINARA, Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, cit., 50.

²⁴ A tal proposito, si deve sottolineare che, in base al comma 3 della disposizione, è escluso che possa validamente consentire alla propria morte una persona «inferma di mente o che si trovi in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti». Proprio questa condizione di deficienza psichica o debolezza psichica non è raro che si manifesti nel caso di malati terminali che chiedono la morte, dal momento che uno stato di sofferenza intollerabile e la somministrazione di farmaci analgesici può provocare una condizione di deterioramento psico-fisico che può incidere negativamente sulle facoltà mentali del paziente. Si vedano, sul punto, SEMINARA, *Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 677 ss., spec. 714 s.; GIUNTA, *Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1, 1997, 82 ss.; CAGLI, *La rilevanza penale dell'eutanasia, tra indisponibilità della vita e principio di autodeterminazione*, in *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona*, a cura di Canestra-ri-Fornasari, Bologna, 2001, 99 ss.; CANESTRARI, *I delitti di omicidio doloso e preterintenzionale*, cit., 39; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, parte speciale, I delitti contro la persona*, Bologna, 2024, vol. II, t. I, 62.

El quesito è stato depositato il 20 aprile 2021 dal Comitato promotore per il referendum presso la Corte di cassazione e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 95 del 21.04.2021: «Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 20 aprile 2021, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione: «Volete voi che sia abrogato l'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole "la reclusione da sei a quindici anni"; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole "Si applicano"?». Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Comitato promotore referendum eutanasia legale in via di San Basilio, 64 - cap 00187, Roma; e-mail: referendum@eutanasialegale.it». Il testo è disponibile all'indirizzo ufficiale www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/04/21/95/sg/pdf.

requisiti indicati dalla sentenza della Consulta sul caso Cappato»²⁶. In realtà, la portata del referendum era ben più ampia, avendo ad oggetto tutte le condotte generalmente riconducibili all'omicidio della vittima consenziente e non solo quelle relative al diverso concetto di eutanasia²⁷.

Il 15 febbraio 2022 la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile il quesito referendario sull'omicidio del consenziente perché, a seguito dell'ipotizzata abrogazione, non sarebbe stata preservata la necessaria tutela minima della vita umana, in generale e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili²⁸.

Nel frattempo, il Legislatore non è intervenuto a regolare la materia del fine vita né in merito all'aiuto al suicidio né con riferimento all'eutanasia²⁹.

²⁷ La proposta referendaria ha immediatamente sollevato un ampio dibattito in dottrina. Cfr., *ex multis*, AINIS, Scuotere la politica in stallo sui temi etici (Intervista di Gigi Di Fiore), in Il Mattino, 19 giugno 2021; BARTOLI, Le problematiche del fine vita tra orientamenti della Corte costituzionale e proposta di referendum abrogativo, in Sist. pen., 2021, 11, 5 ss.; DONINI, Il senso "ammissibile" del quesito referendario sull'aiuto a morire, in Sist. Pen., 30 novembre 2021; FLICK, Eutanasia, un referendum ambiguo (Intervista di Marco Iasevoli), in L'Avvenire, 21 agosto 2021; In., Eutanasia, si rischia la deriva (Intervista di Angelo Picariello), in L'Avvenire, 3 dicembre 2021; LAZZERI, Il pendio verso l'ammissibilità del referendum sull'eutanasia: alcune riflessioni sulla soglia minima di tutela penale della vita e una proposta per ritenere adeguata la disciplina di risulta, in www.sistemapenale.it, 10 gennaio 2022; PADO-VANI, Riflessioni penalistiche circa l'ammissibilità del referendum sull'art. 579 c.p., in Ammissibilità e normativa di risulta del quesito sull'art. 579 c.p. del quesito sull'art. 579 c.p. Atti del Seminario Ferrara, 26 novembre 2021, a cura di Brunelli-Pugiotto-Veronesi, in Forum Quaderni Costituzionali. Rassegna, 20 ss.; Pugiotto, Il Referendum per l'eutanasia legale. Forum di Giustizia insieme (Intervista di Roberto Conti), in www.giustiziainsieme.it, 29 settembre 2021; ID., Referendum sull'eutanasia, altro che "quesito sbagliato": gli errori di Flick sul fine vita, in Il riformista, 24 agosto 2021; PULITANÒ, Problemi del fine vita, diritto penale, laicità politica. A proposito di un referendum abrogativo, in www.sistemapenale.it, 19 ottobre 2021; ROMANO, Eutanasia legale e referendum: le ragioni dell'inammissibilità, in www.sistemapenale.it, 25 gennaio 2022; ROMBOLI, Riflessioni costituzionalistiche circa l'ammissibilità del referendum sull'art. 579 c.p., in Ammissibilità e normativa di risulta del quesito sull'art. 579 c.p., cit., 1 ss.; ZAGREBELSKI, Perché sul fine vita deve decidere il popolo, in La Stampa, 27 giugno 2021; infine, sia consentito il rimando a GIRANI, Il referendum "Eutanasia legale": legalizzazione dell'eutanasia o superamento del divieto di uccidere?, in Ammissibilità e normativa di risulta del quesito sull'art. 579 c.p., cit., 129 ss.

²⁶ Sul punto si veda l'indirizzo ufficiale *eutanasialegale.it*.

²⁸ Corte cost., 15 febbraio 2022, n. 50. In particolare, i giudici costituzionali hanno affermato che l'incriminazione di cui all'art. 579 c.p. «assolve [...] allo scopo, di perdurante attualità, di proteggere il diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, in confronto a scelte estreme e irreparabili, collegate a situazioni, magari solo momentanee di difficoltà e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate».

²⁹ A ben vedere, nella scorsa legislatura, pareva che il legislatore si volesse riappropriare del suo ruolo. Infatti, il testo intitolato «Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita», approdato il 13 dicembre 2021 nell'Aula della Camera dei Deputati, che si inserisce nel solco già tracciato dalla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale, era stato approvato dalla Camera dei Deputati a marzo

Attualmente, è stato avviato l'esame dei disegni di legge sul tema in una seduta congiunta delle commissioni Giustizia e Salute del Senato³⁰.

Dal breve *excursus* testé richiamato, appare evidente la mancanza di una chiara presa di posizione del legislatore sul fine vita, che è stata denunciata anche nella conferenza stampa dello scorso 18 marzo sulla relazione annuale della Consulta, dal presidente Augusto Barbera che ha chiesto un intervento del Parlamento, affermando che «non si può non manifestare un certo rammarico per il fatto che nei casi più significativi il legislatore non sia intervenuto, rinunciando a una prerogativa che a esso compete, obbligando questa Corte a procedere con una propria e autonoma soluzione, inevitabile in forza dell'imperativo di osservare la Costituzione»³¹, sollecitando una legge che dia seguito alla citata sentenza n. 242 del 2019 ed eviti il proliferare disordinato di leggi regionali *ad hoc*³².

4. *Il complesso inquadramento dell'omicidio* pietatis causa. Richiamato il quadro ad oggi vigente in Italia, occorre verificare l'inquadramento giuridico dell'omicidio *pietatis causa*. Appare evidente che quest'ultimo non ricade

2022 e trasmesso al Senato, ma mai varato. Accanto alle iniziative parlamentari, in dottrina si è assistito ad un'ampia discussione attorno ad una «prova di testo normativo» in materia di aiuto medico a morire predisposta dal gruppo di lavoro «Per un Diritto Gentile». Sul punto si vedano BENCIOLINI, Aiuto medico a morire: "obiezione di coscienza" o "scelte di coscienza"?, in Biolaw Journal, 2023, 1, 183 ss.; BUSATTA, Aiuto medico a morire e diritto: come intervenire? Spunti da un esperimento giuridico, ivi, 177 ss.; DE PANFILIS, Oltre la Corte costituzionale: per una proposta di legge che prenda in carico le vulnerabilità, ivi, 187 ss.; GIAUMO, Le necessarie tutele (e i relativi controlli) in ordine al processo di formazione della volontà di morte, ivi, 191 ss.; PALERMO-PROVOLO-CADAMURO, Il perché della non punibilità dell'aiuto medico a morire, ivi, 195 ss.; PICCINNI, Una legge "gentile" sull'aiuto medico a morire?, ivi, 167 ss.; SEMINARA, Considerazioni sul documento "Disposizioni in materia di aiuto medico a morire", ivi, 199 ss.; SERVETTI, L'ineluttabilità della morte è condizione necessaria per considerare costituzionalmente legittimo l'aiuto medico a morire? Spunti di riflessione a margine della proposta di legge di Undirittogentile, ivi, 203 ss.; ZAMPERETTI, La fragilità biologica può essere un requisito per l'accesso ad una procedura di aiuto medico a morire?, ivi, 211 ss.

Si veda sul punto www.senato.it/CESUS/madama/2024/20240603/02.html. Si tratta dei d.d.l. n. 65, Parrini (PD) e altri, n. 104, Bazoli (PD) e altri, n. 124, Pirro (M5S) e altri, n. 570, De Cristofaro (AVS) e altri, n. 1083, Paroli (FI-BP) e altri. In particolare, il d.d.l. n. 1083, che ripropone il testo del d.d.l. n. 1464 presentato nella XVIII legislatura, ha sollevato l'immediata reazione di parte della dottrina, consultabile al sito www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=122186.

Sul punto, si veda il comunicato stampa ufficiale disponibile al seguente link: www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20240318152020.pdf.

³² Sull'inadeguatezza e inopportunità di una disciplina legislativa regionale, si veda CHIEFFI, *Suicidio assistito in Italia tra aperture giurisprudenziali e persistenti impedimenti nelle concrete prassi*, in *Rivista AIC. Trimestrale di diritto costituzionale*, 1, 2024, 385 ss.

nell'ambito di applicazione della legge n. 219/2017, in quanto non vi è una relazione medico-paziente e la morte non è conseguenza del diritto del paziente alla propria autodeterminazione, ossia il diritto al rifiuto/rinuncia ai trattamenti sanitari anche necessari alla sopravvivenza. Neppure, l'omicidio per pietà può essere ricondotto all'art. 580 c.p., perché l'istigazione o aiuto al suicidio è una fattispecie (autonoma) attenuata di omicidio doloso, in cui la morte della vittima non è eterodeterminata. Infine, quanto alla riconducibilità all'art. 579 c.p., la fattispecie dell'omicidio del consenziente impone che ci sia un consenso valido prestato dalla vittima e non menziona né la condizione di salute della vittima né il motivo dell'agente³³.

Dunque, indipendentemente dalle condizioni della vittima e dal motivo che ha spinto il reo ad agire, ove non sia possibile provare la validità del consenso, la pena irrogata è quella ex art. 575 c.p. Tuttavia, come anticipato, la sanzione dell'omicidio doloso potrebbe apparire sproporzionata «in contesti di ridotta esigibilità dell'accettazione della sofferenza e quindi del comportamento giuridicamente osservante³⁴.

Al fine di parametrare la pena in modo più proporzionato, talvolta si è valorizzato il motivo di pietà, riconoscendo l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale ai sensi dell'art. 62, comma 1, n. 1, c.p. 35.

Già la Relazione al Progetto definitivo di un nuovo Codice penale del 1929³⁶ rilevava come «i casi meritevoli di benigna considerazione, denunciati dalle cronache giudiziarie, in verità trascendono la troppa angusta categoria delle uccisioni pietose», ritenendo sufficiente l'applicabilità dell'attenuante dei mo-

³⁴ VENEZIANI, *Motivi e colpevolezza*, Torino, 2000, 253, nt 39.

⁸⁸ A ciò si devono aggiungere anche le osservazioni riportate a nota 23 del presente elaborato.

³⁵ Oltre al riconoscimento dell'attenuante in parola, in dottrina, già tempo addietro si è indicato come ultimo rimedio ipotizzabile la grazia, istituto previsto dall'art. 87, co. 11, della Costituzione, in grado di soddisfare il rispetto dei principi giuridici e la necessità di comprendere, in situazioni meritevoli di particolare indulgenza, le scelte che la coscienza individuale detta al singolo. Sul punto, si veda PORZIO, voce Eutanasia, in Enc. Dir., XVI, 1971, 104; LANZA, nota a Corte Assise Roma, 10 dicembre 1983, in Foro it., 1985, II, 489 ss. Contra MANTOVANI, Problemi giuridici dell'eutanasia, in Medicina soc., 1970, 20, 249, che ritiene invece la grazia una forma di elusione del problema.

Recentemente, nel 2019, l'istituto della grazia è stato, ad esempio, concesso dal Presidente Mattarella a due uomini ultraottantenni che hanno ucciso le rispettive mogli malate del morbo di Alzheimer da lungo tempo per pietà. Sul punto si veda www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=71047. Relazione al Progetto definitivo di un nuovo codice penale in Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, 1929, vol. V, Parte II, 373.

tivi di particolare valore morale o sociale, non circoscritti alle sole ipotesi di omicidio del consenziente. Infatti, anche un omicidio non consentito dalla vittima può, «in qualche modo, venir punito meno gravemente, allorché sia ispirato da motivi di pietà, come accade nel caso di persone divenute incapaci di consentire per sopravvenuto stato agonico». In tal caso, si consentirebbe, dunque, al giudice di diminuire la pena in relazione anche alle ipotesi di omicidio comune³⁷.

Prima di verificare se i motivi di pietà possono determinare l'applicazione della circostanza di cui all'art. 62, comma 1, n. 1, c.p., si ritiene opportuno richiamare brevemente gli elementi strutturali dell'attenuante in questione.

5. La circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale in generale. L'art. 62 c.p. elenca le circostanze attenuanti comuni. Tra esse, si menziona l'attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

Quest'ultima appartiene al novero delle circostanze soggettive, che consentono la diminuzione di pena in virtù di una attenuata colpevolezza e di minor biasimo che l'ordinamento rivolge al reo, avendo egli agito sulla scorta di uno slancio interiore ritenuto meritevole di tutela³⁸.

Nel commettere il reato, l'agente può essere animato da motivi di per sé apprezzabili, che non modificano l'oggettiva illiceità del reato, ma gettano una luce favorevole sull'autore, rendendo il suo comportamento meno riprovevo-

Some si vedrà nei paragrafi successivi, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel negare l'applicabilità dell'art. 62, n. 1, all'omicidio *pietatis causa*. Si anticipa sin da ora che, nella prassi applicativa, mentre spesso vengono riconosciute le attenuanti generiche, l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale viene esclusa in base a una motivazione così esemplificata da Cass., 7 aprile 1989, in *Cass. pen.*, 1991, 1776 con nota di GARAVELLI, *Eutanasia e attenuante del motivo di particolare valore morale*: «le circostanze attenuanti di particolare valore morale o sociale [..] devono corrispondere a finalità e principi i quali ricevono l'incondizionata approvazione della società in cui agisce chi tiene la condotta criminosa in quel determinato momento storico. In tema di omicidio del consenziente aventi le caratteristiche dell'eutanasia tali circostanze non possono essere riconosciute, in quanto le discussioni tuttora esistenti in proposito denotano la mancanza di un suo attuale apprezzamento positivo, risultando anzi larghe fasce di contrasto nella società italiana contemporanea».

^{**} Trattandosi di una circostanza soggettiva concernente i motivi a delinquere, nel quadro del concorso di persone è applicabile, ai sensi dell'art. 118 c.p., soltanto alla persona animata da quel motivo. Sul punto, si veda MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale di Diritto penale, Parte generale*, cit., 703.

le³⁹.

I motivi di particolare «valore morale» sono quelli che, nella normalità dei casi, determinano azioni moralmente nobili, che la coscienza etica umana o del popolo in un determinato momento storico approva, ovvero i motivi che corrispondono ad un'etica che dell'uomo sottolinei i valori più elevati⁴⁰.

I motivi di particolare «valore sociale» sono, invece, quelli rispondenti in un certo momento storico, alle direttive, alle concezioni e alle finalità proprie della società nel suo insieme, ossia oggetto di valutazione favorevole alla stregua delle medesime, ovvero i motivi informati a ragioni sentite in virtù delle necessità della comunità civile⁴¹.

La particolare moralità e socialità del motivo deve essere valutata sulla base di parametri oggettivi¹².

Sul contenuto di tali parametri si distinguono due posizioni in dottrina.

Secondo l'orientamento tradizionale, seguito anche dalla giurisprudenza di legittimità⁴³, il movente deve essere riconosciuto dalla generalità dei consociati come di particolare valore morale o sociale, ovvero conforme alla morale o alle esigenze sociali di un dato momento storico o comunque alle concezioni etico-sociali dominanti⁴⁴.

³⁹ MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, Manuale di Diritto penale, Parte generale, cit., 702.

⁶⁰ ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte generale¹⁶, Milano, 2003, 456; MALINVERNI, voce Circostanze del reato, in Enc. Dir., Milano, 1970, vol. VII, 86 ss.; MANTOVANI-FLORA, Diritto penale, parte generale¹⁶, Milano, 2023, 426; MANNA, voce Circostanze del reato, in Enc. Giur., Vol. VI, Roma, 1993, 13 ss.; ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 2004, vol. I, 633; VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, Torino, 2000, 234.

⁴ ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte generale, cit., 456; MALINVERNI, voce Circostanze del reato, cit., 86 ss.; MANTOVANI-FLORA, Diritto penale, parte generale, cit., 426; MANNA, voce Circostanze del reato, cit., 13; ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., 633; VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, cit., 234.

[&]quot;Infatti, è unanime in dottrina l'assunto in base al quale non è ammissibile valutare la particolare moralità o socialità del motivo calandosi nell'ottica soggettiva del reo, considerando di particolare valore morale o sociale ciò che lo stesso agente ritiene essere tale. Sul punto, si vedano VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, cit., 235 e CARACCIOLI, Motivi di particolare valore morale o sociale erroneamente supposti, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 1202 ss.

Ex multis, si vedano Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 11878; Cass., Sez. I, 15 dicembre 2004, n. 2205; Cass., Sez. I, 29 aprile 2010, n. 20312; e, più di recente, Cass., Sez. V, 13 luglio 2015, n. 3967, Rv. 265889; Cass., Sez. VI, 15 giugno 2018, n. 27746; Cass., Sez. VI, 31 maggio 2018, n. 27746; Cass., Sez. VI, 1 luglio 2020, n. 19764; Cass., Sez. V, 27 aprile 2022, n. 16149.

[&]quot;BETTIOL-PETTOELLO MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale", Padova, 1986, 592 ss.; ANTOLI-SEI, Manuale di diritto penale, parte generale, cit., 456; MANNA, voce Circostanze del reato, cit., 13; ALBAMONTE, Considerazioni generali in ordine all'attenuante dei motivi di particolare valore morale e

Diversamente, secondo un orientamento più recente, il motivo rilevante ai sensi dell'art. 62, n. 1, c.p. non deve necessariamente trovare corrispondenza nella corrente valutazione etico-sociale, Infatti, si afferma che «non deve trattarsi necessariamente, come talora ha affermato la giurisprudenza [...] di obiettivi valutati positivamente da tutti i consociati in quel momento storico: in società nelle quali, come nella nostra, coesistono visioni antitetiche degli assetti sociali, la norma si condannerebbe così alla disapplicazione» ⁴⁵. È sufficiente che il motivo esprima una concezione della vita o della società tale da meritare diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico, obbedendo a valori non conformi alle concezioni della generalità degli individui, ma anche solo compatibili con la Costituzione⁴⁶. Si dovrebbero dunque utilizzare come metro di giudizio i principi e i valori sociali accolti nella Costituzione. In assenza di un riconoscimento costituzionale del valore sottostante, nel caso in cui si tratti di valori emersi dopo l'avvento della Costituzione, essi debbono trovare riconoscimento e protezione nella legislazione ordinaria, magari attuativa di normative internazionali⁴⁷.

Secondo quest'ultimo orientamento, aderendo alla posizione tradizionale prima enunciata, si cadrebbe in un'evidente aporia logica: si subordinerebbe

sociale, in Giust. pen., 1972, II, 449.

⁴⁵ MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, Manuale di Diritto penale, Parte generale, cit., 703.

⁶⁶ PADOVANI, voce Circostanze, in Dig. disc. pen., Torino, 1988, 221; FIORE, Diritto penale, Parte generale, II, Torino, 32; VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, cit., 235.

⁶⁷ MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale di Diritto penale, Parte generale*, cit., 703. Ad esempio, gli Autori fanno riferimento ai «beni ambientali, che in attuazione di normative comunitarie, già prima della recente introduzione dell'art. 9, co. 3, Cost, avevano ricevuto una capillare e penetrante tutela nella nostra legislazione. Con la conseguenza che, ad es., un folto gruppo di persone che penetri in uno stabilimento industriale con l'obiettivo di contrastare fenomeni di inquinamento (scarichi nocivi nelle acque di un fiume che attraversa l'abitato, fumi maleodoranti e irritanti che fuoriescono dalle ciminiere, etc.) e ne paralizzano l'attività in segno di protesta, commetterà senz'altro il delitto di turbativa violenza del possesso di cose immobili (art. 634 co. 1 e 2 c.p.), ma dovrà vedersi riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p.».

Effettivamente, in questa logica, pare essersi mosso il Tribunale di Bologna nella sentenza n. 191/2024 (Trib. Bologna, 19 gennaio 2024, n. 191), che pur condannando tre ambientalisti che avevano bloccato la Tangenziale cittadina per circa un'ora per i reati di violenza privata e interruzione di pubblico servizio, ha riconosciuto sia le attenuanti generiche sia quella di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale. *Contra*, Cass., Sez. VI, 1 luglio 2020, n. 19764 in cui la Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza dell'attenuante in parola ritenendo che i fatti oggetto del processo fossero espressione della volontà di opporsi alle forze dell'ordine e alla realizzazione di un'opera pubblica e solo indirettamente espressione dell'interesse alla tutela dell'ambiente e della salute, valore costituzionale e generalmente condiviso. Si veda nello stesso senso anche Cass., Sez. V, 27 aprile 2022, n. 16149.

il giudizio della meritevolezza del motivo a quello della meritevolezza della condotta in sé considerata ed essendo quest'ultima una condotta illecita perché criminosa, l'azione mai potrebbe assurgere ad espressione di un motivo meritevole⁴⁸.

Definito il parametro oggettivo di riferimento, occorre sottolineare che la circostanza in esame si caratterizza in chiave psicologico-soggettiva, dunque il soggetto deve essere mosso ad agire da quel particolare motivo⁴⁹. Appare allora necessario analizzare l'atteggiamento interiore dell'agente al fine di accertare le effettive motivazioni interiori alla base della realizzazione del fatto crimi-

Nella giurisprudenza di legittimità, si registra questa aporia logica in Cass., Sez. I, 27 novembre 2008, n. 11236, Rv. 243220, in cui si fa leva sulla oggettiva gravità del reato per negare che l'agente possa considerarsi mosso da motivi di particolare valore morale o sociale. *Contra* Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 11878; Cass., 15 novembre 1990, n. 14856 e Cass., Sez. I, 6 luglio 2017, n. 7390 in cui si afferma, in linea con l'orientamento dottrinale più recente, che «affinché possa essere attribuito un significato normativo corretto e fare in modo che l'attenuante possa operare in concreto, è indispensabile distinguere la meritevolezza della condotta, che di per sé sola renderebbe sempre inapplicabile l'attenuante, da quella dei motivi. Infatti, una condotta illecita, in quanto contraria al precetto penale, non può essere di per sé espressione di apprezzamento favorevole. Mentre, è il motivo, inteso come causa psichica della condotta, che può rendere meritevole sotto il profilo morale o sociale l'azione compiuta e come tale attenuarne la sua antigiuridicità penale». Recentemente, si veda Cass., Sez. VI, 23 aprile 2024, n. 16945, che ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Bologna, da cui originava il ricorso. Il giudice di secondo grado, infatti, aveva escluso il riconoscimento dell'attenuante in parola, negando il valore sociale del motivo sulla base di un'argomentazione tautologica e, ulteriormente, operando una sovrapposizione tra la valutazione della condotta di reato e la valutazione del motivo.

Anche la giurisprudenza di merito più attenta ha sottolineato che la circostanza in esame ha sempre trovato scarsa applicazione a causa del fatto che, talvolta, i giudici hanno confuso la meritevolezza o riprovevolezza della condotta con la valutazione della apprezzabilità del movente, specificando che «l'interprete, a fronte della maturazione in ampi settori della società civile, di una diversa sensibilità etico-sociale quanto all'esigibilità di condotte volte all'incondizionata accettazione di una sofferenza inesprimibile, deve essere in grado di coglierne i profili di rilevanza e di compatibilità costituzionale laddove miri alla salvaguardia di un diritto coerente con un sentimento non pregiudizievolmente ancorato a apriorismi ideologici o di principio, sul presupposto che il riconoscimento della attenuante in esame, nella rigorosa ricostruzione delle circostanze del caso concreto, non mira certo a ridurre l'illiceità della condotta, che resta integra nella sua rilevanza penale per il "cardinale rilievo del valore della vita", ma a consentire un'articolazione motivata della penale, coerente con la colpevolezza dell'autore». Crf. Corte d'Assise di Modena, 9 novembre 2023.

^{**} L'aporia logica è sottolineata nella manualistica, ex multis, da CANESTRARI-CORNACCHIA-DE SIMONE, Manuale di diritto penale, Parte generale, Bologna, 2017, p. 868; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte generale, Bologna, 2024, 459 ss.; MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, Manuale di Diritto penale, Parte generale, cit., 702. Sul punto si vedano anche VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, cit., 236 e PAOLI, Le singole attenuanti comuni dell'art. 62 cod. pen., in Riv. pen., 1939, 1015 che già affermava «non si deve confondere l'immoralità dell'azione con l'immoralità del movente: in tal caso, l'attenuante non si potrebbe mai applicare poiché delitti morali non ne esistono».

⁴⁹ ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., 672.

noso, a prescindere dalla valutazione soggettiva di tale atteggiamento da parte del reo⁵⁰, poiché ogni qualificazione ricade necessariamente nella sfera oggettiva a cui resta ancorato l'elemento normativo extragiuridico di riferimento⁵¹. Ulteriormente, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante, si richiede un terzo requisito: il rapporto di congruenza esteriormente accertabile tra l'azione delittuosa e il motivo ad essa sottostante. A tal proposito Veneziani afferma che: «la necessità di una siffatta ed ulteriore verifica discende proprio dall'affermazione dell'autonomia tra il possibile valore positivo dei motivi e il disvalore dell'azione criminosa.[...] Richiedere, invero, una ragionevole proporzione tra il motivo allegato ed il fatto alla cui realizzazione quel motivo ha spinto, significa introdurre una valutazione, secondo un parametro oggettivo, circa la riconoscibilità dell'azione commessa come davvero ricollegabile (in maniera plausibile) a quel movente, alla stregua della coscienza comune»⁵².

6. L'attenuante e l'omicidio pietatis causa. Identificati gli elementi strutturali dell'attenuante in questione, occorre ora comprendere se la stessa sia applicabile al particolare contesto dell'omicidio pietatis causa.

La giurisprudenza di legittimità si è sempre pronunciata in senso negativo⁵³. Procedendo con ordine, la Cassazione è ferma nell'escludere l'applicabilità dell'attenuante perché il motivo di pietà nelle ipotesi di omicidio non gode di un riconoscimento positivo alla luce della coscienza sociale dominante. Infatti, il giudizio sul particolare valore morale o sociale dei motivi di cui all'art. 62, n. 1, c.p. deve essere compiuto «con riferimento agli orientamenti che la

⁵⁰ Ai fini del riconoscimento dell'attenuante in esame, non è sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l'obiettiva rilevanza del motivo perseguito a valori effettivamente apprezzabili dal punto di vista etico o sociale. Ciò appare in linea con la disciplina generale di cui all'art. 59 c.p., che pone la regola della rilevanza obiettiva delle circostanze e del mancato rilievo della c.d. circostanza putativa. Sul punto cfr. Cass., Sez. II, 3 gennaio 2017, n. 197; Cass., Sez. I, 8 aprile 2015, n. 20443.

⁵¹ VENEZIANI, *Motivi e colpevolezza*, cit., 238.

³² VENEZIANI, *Motivi e colpevolezza*, cit., 236. Sul punto si vedano anche FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, cit., 459 ss. e PULITANÒ, *L'inquisizione non soave, fra pretese «necessità» e motivi apprezzabili*, in *Foro it.*, 1984, II, 231 ss.

³⁸ Cass, Sez. I, 7 aprile 1989, in *Cass. pen.*, 1991, 1335. Più di recente, si vedano Cass., 17 novembre 2010, n. 43954, in *Riv. pen.*, 2011, III, 308 ss.; Cass., Sez IV, 24 settembre 2013, n. 43991; Cass., Sez. I, 31 marzo 2016, n. 12928 con nota di SANTINI, *La Cassazione in tema di omicidio* pietatis causa: *inquadramento giuridico e attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale*, in www.penalecontemporaneo.it, 2 maggio 2016, e, da ultimo, Cass., 7 novembre 2018, n. 50378.

comunità sociale esprime, siano essi codificati in disposizioni normative come anche in comportamenti che, per la loro ripetizione, possano essere considerati espressione di un diffuso e comune sentire».

Diversamente, ad avviso di alcuni Autori, l'attenuante in questione sarebbe applicabile anche ai fatti di eutanasia motivata dal «sentimento di pietà verso una persona cara affetta da un tumore in fase terminale, che provoca dolori lancinanti. Se l'agente cagiona volontariamente la morte del malato, e lo fa allo scopo di anticipare la fine delle sue sofferenze, mosso unicamente da compassione, il fatto commesso integra gli estremi dell'omicidio doloso (art. 575 c.p.) o, in caso di esplicita richiesta del malato, gli estremi dell'omicidio del consenziente, ma il sentimento di pietà che sta alla base della commissione di quel fatto [...] giustificherebbe appieno l'applicazione dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale». Ciò deriverebbe dal fatto che tale sentimento godrebbe – ad avviso degli Autori – di un apprezzamento positivo da parte dell'intero gruppo sociale⁵¹.

Si registra un apertura verso l'applicazione dell'attenuante in parola anche nella giurisprudenza di merito. Appare significativa, in tal senso, una recente pronuncia del Tribunale di Modena che ha eccezionalmente ritenuto configurabile la circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale in un caso di omicidio doloso comune⁵⁵.

⁵¹ MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale di Diritto penale, Parte generale*, cit., 702. A tal proposito, tuttavia, gli Autori sono costretti a puntualizzare che «ciò non equivale affatto a legittimare l'eutanasia, ignorando il dibattito politico-criminale che è in corso su questo problema, come a torto si è affermato in giurisprudenza: significa invece tener fermo che si tratta de iure condito di reati di omicidio, aprendo nel contempo il dovuto spazio, come mera attenuante, ai motivi di umanissima pietà che determinano la commissione di quei reati».

Corte d'Assise di Modena, 9 novembre 2023. Nel caso di specie, l'imputato, per sua stessa ammissione, cagionava la morte della moglie dormiente, per asfissia, utilizzando un cuscino che posizionava e comprimeva sul volto di lei. Quest'ultima era affetta dal 2016 da un tumore polmonare, con metastasi cerebrali, allo stadio terminale. Dopo l'asportazione chirurgica della massa, era stata sottoposta a una massiccia dose di radioterapia, che aveva determinato severe ripercussioni sullo stato di salute della donna, soprattutto a livello cognitivo. Durante il degenerare della malattia l'imputato si era sempre dimostrato premuroso e collaborativo, disponibile ad attuare tutte le richieste per i supporti sanitari a domicilio, rispettando così la volontà della moglie di essere accudita nella propria casa e di non essere portata in una struttura (del tipo RSA). Tuttavia, a causa del peggiorare dello stato patologico complesso, l'imputato decideva di soffocare la moglie, mosso da «uno stato affettivo di amore pietoso che trova la propria legittimazione interiore nella lunga ed assoluta compartecipazione emotiva per le sofferenze della vittima, ormai deprivata di ogni condizione di vita relazionale per l'incedere della malattia e l'ormai prossimo esito letale».

Discostandosi dal consolidato orientamento della Cassazione, il Tribunale di Modena ha affermato che il gesto posto in essere dall'imputato riflette «un sentire sociale ormai più presente in larghi settori della società civile che hanno vissuto o sono chiamati a vivere la drammaticità del fine vita di loro congiunti all'esito di malattie irreversibili, sempre più propensi a riconoscere nella condotta dell'imputato la manifestazione di uno stato affettivo di amore pietoso che trova la propria legittimazione interiore nella lunga ed assoluta compartecipazione emotiva per le sofferenze della vittima, ormai deprivata di ogni condizione di vita relazionale per l'incedere della malattia e l'ormai prossimo esito letale». Al fine di verificare l'oggettivazione dei motivi morali, il Tribunale di Modena ha analizzato gli orientamenti espressi dalla comunità sociale, affermando che «si tratta di un contesto specifico per circostanze storiche quali quelle narrate nel quale si riflette una diffusa coscienza sociale che si interroga sulla drammaticità di un gesto assunto in condizioni quali quelle descritte, di assoluta solitudine personale, dal coniuge legato da un incondizionato rapporto d'amore; coscienza sociale che ha via via interrogato la giurisprudenza su queste tematiche e sulle tematiche "confinanti" del fine vita così come regolate dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219 e sistematizzate prima nell'ordinanza della Corte costituzionale n. 207/2018 e ribadite nella successiva sentenza n. 242/2019».

Accanto all'elemento oggettivo, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante, è necessario verificare, dal punto di vista soggettivo, che il motivo altruistico abbia avuto un impatto determinante nella realizzazione della condotta.

Nel caso in cui il motivo che ha spinto l'imputato sia egoistico, *nulla quaestio*: l'attenuante in parola non può trovare applicazione⁵⁶.

Diversamente, se oltre al motivo altruistico sono compresenti anche ulteriori fini egoistici, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, la sussistenza della componente egoistica è idonea *ex se* ad escludere il rilievo dell'attenuante.

Infatti, già in tempi risalenti, la Cassazione aveva affermato che le circostanze di particolare valore morale o sociale sono «ispirate esclusivamente a motivi altruistici e non a motivi personali, neppure concorrenti, sicché l'eventuale presenza di questi ultimi non consente il riconoscimento dell'attenuante in

⁵⁶Cass., Sez. I, 8 novembre 1995, n. 11043.

parola ove non sia certa l'esclusiva ascrivibilità del movente»⁵⁷.

Successivamente, con la sentenza n. 47039 del 2007, la Cassazione ha ribadito che la compresenza di motivi egoistici ed altruistici è idonea *ex se* a escludere il rilievo dell'attenuante⁵⁸.

Il medesimo principio è ripreso dalla più recente sentenza n. 7390 del 2017, ove si afferma che l'attenuante in questione «non può essere riconosciuta all'omicida del coniuge affetto da grave malattia, il cui movente sia stato quello di porre fine a una vita di strazi, in quanto dall'azione criminosa non esula la finalità egoistica di trovare rimedio alla sofferenza, consistente nella necessità di accudire un malato grave ridotto in uno stato vegetativo»⁵⁹.

Anche in dottrina si è discusso se la compresenza di altri motivi determini l'esclusione della attenuante in esame.

Secondo alcuni Autori, i motivi di particolare valore morale o sociale di cui all'art. 62, n. 1, c.p. devono essere altruistici o alterocentrici[®]. Mantovani sottolinea però «l'estrema difficoltà di distinguere tra l'autentico movente altruistico della pietà per il soggetto sofferente e un sottostante movente egoistico opportunistico del tornaconto personale, mimetizzato da pietà», concludendo

⁵⁷ Cass., Sez. I, 7 aprile 1989.

³⁸ Cfr. Cass., Sez. I, 18 dicembre 2007, n. 47039. Il caso specifico riguardava un uomo che aveva ucciso la propria moglie bloccata a letto in stato vegetativo dopo aver subito altresì la rottura del femore, al dichiarato fine di sottrarla alle sofferenze. I giudici di legittimità affermano che «l'attenuante invocata richiede per la sua applicazione che l'azione riprovevole sia posta in essere per raggiungere uno scopo nobile, conformemente ai valori diffusi in un determinato tempo e luogo; ciò non significa che non si debba valutare [...] la sussistenza di un implicito interesse anche egoistico». Inoltre, si ribadisce che «pur senza voler ritenere un fine esclusivamente egoistico [ossia la necessità di assistere la moglie, n.d.r.], tale componente certamente è ravvisabile nelle motivazioni che hanno spinto ad un'azione così disperata e, pertanto, la sussistenza dell'attenuante deve essere esclusa».

²⁰ Cass., Sez. I, 6 luglio 2017, n. 7390. Sul punto, si veda anche quanto specificato da Cass., Sez. I, 7 novembre 2018, n. 50378. Nel caso specifico, l'imputato viene condamato *ex* art. 575 c.p. per aver ucciso, con l'uso di arma da fuoco, la propria moglie mentre la stessa era costretta in un letto di ospedale, affetta da morbo di Alzheimer di grado particolarmente invalidante tale da rendere assolutamente infruttuose le cure somministratele dal marito presso l'abitazione coniugale. I giudici di merito avevano affermato che la compresenza di motivi egoistici, oltre a quello altruistico, dovesse escludere la sussistenza dell'attenuante in questione. La Cassazione, pur non accogliendo il motivo del ricorso, ha specificato che sia il motivo altruistico di scongiurare la prosecuzione delle sofferenze altrui, sia quello egoistico di sottrarre sé stesso alla sopportazione delle sofferenze del proprio congiunto, trovano in realtà un fondamento comune nella compassione rispetto alla malattia che affligge il terzo. Si veda sul punto la nota di LOMBARDI, *Omicidio pietatis causa ed attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale*, in *www.giurisprudenzapenale.com*, 10 gennaio 2019, 6.

⁶⁶ Ondei, Considerazioni sull'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, in Riv. pen., 1938, 1105; Bucolo, I motivi di particolare valore morale o sociale, in Giust. pen., 1954, II, 850.

tuttavia che, limitatamente all'eutanasia pietosa consensuale, debba essere introdotto un trattamento più mite che tenga conto del movente della compassione⁶¹. Ancora, Veneziani specifica che l'esclusività del movente altruistico rappresenta una regola di valutazione dei processi motivazionali dell'agente che non si fonda su indicazioni legali e che pecca di apoditticità⁶². La compresenza di motivi altruistici ed egoistici dovrebbe intervenire dunque sulla metrica sanzionatoria diminuendone la portata.

Sul punto, interessante è la recente pronuncia del Tribunale di Modena, *su-pra* richiamata, che ha affermato che la presenza di altri fini - ulteriori rispetto all'altruismo della condotta - non fa venir meno l'applicabilità dell'attenuante in esame ma incide solo sull'estensione della diminuente. Infatti, «l'art. 62, comma 1, n. 1, c.p. consente l'attenuazione del trattamento sanzionatorio quando i motivi di particolare valore abbiano determinato l'azione criminosa, senza richiederne l'esclusività, potendo semmai la stessa essere ragione per un'estensione massima della diminuente in esame»⁶³.

In terzo luogo, come anticipato nel precedente paragrafo, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante, è necessario verificare il requisito della congruenza tra azione e motivo: nell'attuazione della condotta illecita l'agente deve scegliere particolari modalità che non denotino una gravità sproporzionata rispetto al motivo dichiarato. Deve cioè trattarsi di una estrinsecazione riconoscibile e non incongrua dei motivi addotti, e deve accertarsi che tali motivi «non siano di scarsa rilevanza rispetto alla gravità del reato commesso»⁶⁴.

Da ciò deriva l'impossibilità di riconoscere l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale qualora le modalità dell'azione siano particolarmente gravi o comunque sproporzionate rispetto al fine altruistico.

⁶¹ MANTOVANI, Diritto penale, Delitti contro la persona, Padova, 1995, 122.

⁶² VENEZIANI, *Motivi e colpevolezza*, cit., 253, nt 39, che afferma che «la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p. appare forse lo strumento più proporzionato, fra quelli messi a disposizione dal sistema vigente, per dare ingresso – almeno indirettamente, attraverso una certa etichettatura del motivo – ad una congrua personalizzazione della misura della colpevolezza e della risposta sanzionatoria, in rapporto a fatti eutanasici realizzati in contesti di ridotta esigibilità dell'accettazione della sofferenza e quindi del comportamento giuridicamente osservante».

⁶⁸ In questo senso, si veda Corte d'Assise di Modena, 9 novembre 2023.

⁶¹ Cass., Sez. I, 27 novembre 2008, n. 11236, Rv. 243220; Nello stesso senso, cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., 459 e PULITANÒ, L'inquisizione non soave, fra pretese necessità e motivi apprezzabili, cit., 23.

Sul punto, la Cassazione con la sentenza n. 50378 del 2018 ha evidenziato che «la nozione di compassione, cui il sentire comune riconosce un altissimo valore morale, rimane segnata dal superiore principio del rispetto della vita umana, che è il criterio della moralità dell'agire. [...] Le sentenze di merito hanno osservato che nella coscienza sociale è ancora dibattuto il tema della eutanasia, e che comunque è chiaro il ripudio di condotte, come quella posta in essere dall'imputato, connotate da violenza mediante uso di arma da fuoco, e in un luogo pubblico. Si tratta di argomenti non decisivi, ma significativi del perdurante rifiuto, nella coscienza sociale, di condotte caratterizzate da violenza su persona indifesa»⁶⁵.

7. Conclusioni. Nei casi di uccisione del familiare o del coniuge gravemente malato per motivi di pietà, in assenza di un consenso valido da parte della vittima, l'applicazione della disposizione generale dell'omicidio volontario e, quindi, del relativo trattamento sanzionatorio può apparire davvero sproporzionata rispetto a vicende connotate da evidenti tensioni drammatiche. Di fronte ad un simile inquadramento, la soluzione proposta dalla dottrina e da alcune sentenze di merito, tra cui si annovera la richiamata pronuncia del Tribunale di Modena, è quella di alleviare il regime sanzionatorio, riconoscendo, tra le altre, anche la circostanza attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

Al fine di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 1, c.p., è sicuramente condivisibile il tentativo della dottrina e di parte della giurisprudenza di recuperare l'autonomia della valutazione positiva del motivo dalla valutazione necessariamente negativa del fatto di reato, evitando un cortocircuito logico. Ragionare diversamente, vorrebbe dire negare il valore del motivo alla luce della disapprovazione sociale della condotta delittuosa tenuta dall'agente.

Fermo quanto appena detto, occorre però verificare che la natura del valore preso in considerazione sia positiva. Sul punto, al giudice penale (e, in ultima

⁶⁶ Proprio questa pronuncia della Cassazione è richiamata dalla recente sentenza del Tribunale di Modena, che, come anticipato, ha riconosciuto, invece, l'eccezionale applicabilità dell'attenuante. Infatti, il giudice di merito ha affermato che «l'azione omicidiaria risulta realizzata con modalità consone allo scopo, ovverosia con un cuscino, modalità questa ben diversa dall'uso di un'arma da fuoco, oggetto di esame nella citata sentenza della Cassazione (sent. 50378/2018 n.d.r.)».

istanza, a quello di legittimità) pare affidato il difficile compito di interprete qualificato della coscienza collettiva. Ci si chiede, dunque, se il dibattito sul tema del fine vita consenta di identificare il motivo di pietà come un motivo che gode dell'attuale apprezzamento positivo da parte di tutta o – almeno – di una parte dominante della collettività.

Sul punto, non appare condivisibile verificare l'orientamento espresso dalla comunità sociale assumendo come punto di riferimento le tematiche "confinanti" del fine vita, così come regolate dalla legge n. 219/2017 e definite nell'ordinanza della Corte costituzionale n. 207/2018 e nella successiva sentenza n. 242/2019.

A ben vedere, infatti, il fulcro delle fonti richiamate ruota tutto attorno alla libertà di autodeterminazione terapeutica del paziente. Infatti, come anticipato⁶⁶, la legge n. 219/2017 ha dato risposta alla necessità di una normativa che riconosca il valore anche legale del diritto del paziente alla propria autodeterminazione, ossia il diritto al rifiuto/rinuncia ai trattamenti sanitari anche necessari alla sopravvivenza, in linea con l'art. 32, co. 2 Cost. Con la successipronuncia sul caso Cappato-Antoniani, in all'incriminazione dell'istigazione e dell'aiuto al suicidio, il Giudice delle leggi ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. per violazione degli artt. 2, 13 e 32, co. 2 Cost., con riferimento specifico ed esclusivo all'aiuto al suicidio prestato a pazienti che, in alternativa, potrebbero lasciarsi morire mediante la rinuncia ai trattamenti sanitari salvavita secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 5, legge n. 219/2017⁶⁷.

Le fonti testé richiamate riconoscono la libertà di autodeterminazione terapeutica del paziente prendendo in considerazione anche l'eventuale tragico epilogo della morte del soggetto che si è così autodeterminato.

Dunque, dal dibattito generato dall'approvazione della legge n. 219/2017, dall'ordinanza n. 207/2018, dalla sentenza n. 242/2019 e - da ultimo - dalla

-

⁶⁶ Sul punto, si veda il par. 3 del presente elaborato.

⁶⁷ In particolare, l'aiuto medico a morire non è punito, se è prestato a favore di un malato affetto da una patologia grave e irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa assolutamente intollerabili, tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, ma capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Siffatte condizioni e le modalità di attuazione dell'aiuto al suicidio dovranno essere verificate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, previo parere del Comitato etico territorialmente competente.

proposizione del referendum «Eutanasia legale»⁶⁸, non si può desumere la diffusione nella coscienza sociale di un attuale apprezzamento positivo, che consentirebbe di sminuire l'antisocialità dell'azione criminale in ordine alla scelta di sopprimere la vita di un proprio caro in condizioni di sofferenza fisica irreversibile.

Il rischio è che il giudice, nell'applicazione dell'attenuate in parola, caratterizzata da elementi strutturali di difficile lettura, si faccia interprete qualificato della coscienza collettiva, nella ricerca di un generale apprezzamento positivo del motivo di pietà, attraverso «forzature dovute alla pretesa di conferire validità generale ed ontologica consistenza alle personali convinzioni dei membri del Collegio se non del singolo estensore»⁶⁰.

Tra l'altro, anche riconoscendo l'applicabilità della circostanza in parola, occorre ricordare che, nel giudizio di bilanciamento, l'attenuante *ex* art. 62, n. 1, c.p. può soccombere rispetto alle aggravanti, che di frequente si configurano in queste drammatiche vicende. Ad esempio, si pensi alla premeditazione, all'uso di sostanze venefiche, all'eutanasia posta in essere da ascendenti o discendenti del soggetto passivo⁷⁰.

Per evitare che la giurisprudenza supplisca inevitabilmente ai continui silenzi del legislatore, passando anche – come nell'ipotesi dell'attenuante *ex* art. 62, n. 1 c.p. – attraverso strade percorribili, ma ricche di insidie e stretti pertugi, è urgente che il legislatore si riappropri del suo ruolo⁷¹.

⁶⁸ Il quesito referendario aveva ad oggetto l'art. 579 c.p. in tema di uccisione del soggetto consenziente, in occasione del giudizio di ammissibilità del quesito referendario «Eutanasia legale», la Corte costituzionale ha ribadito a chiare lettere la centralità della necessaria tutela della vita umana, ritenendo inammissibile il quesito referendario sull'omicidio del consenziente.

[®] Sul punto, si veda Cass., Sez. I, 7 aprile 1989, con nota di GARAVELLI, in *Cass. pen.*, 1991, 1782 che denuncia che il compito del giudice passa spesso attraverso «forzature dovute alla pretesa di conferire validità generale ed ontologica consistenza alle personali convinzioni dei membri del Collegio se non del singolo estensore».

⁷⁰ CANESTRARI, *I delitti di omicidio doloso e preterintenzionale*, cit., 30 ss.

⁷ In dottrina, si sono proposte modifiche normative diverse, tese a riconoscere, anche nei casi di consenso non valido, il minor disvalore delle ipotesi di omicidio pietoso, prevedendo per esse uno specifico spazio edittale o almeno una circostanza attenuante speciale. Sul punto, cfr., tra gli altri, MASERA, Delitti contro la vita, in Reati contro la persona, Estratto dal VII volume del Trattato Teorico-Pratico di Diritto Penale, a cura di Viganò-Piergallini, 2015, Torino, 55.